fonte: aliprandi.org/blog – pubblicato il 12/10/2026

GPDP.Ufficio.PROTOCOLLO.U.0107015.10/07/2026

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DIPARTIMENTO RETI TELEMATICHE E MARKETING

Rif.DRTM/317093-329362-329488-331888-336746-375264-381666-381667

Avv. Simone Aliprandi
[redacted]

OGGETTO: Riscontro in merito allo stato di lavorazione di alcuni reclami presentati al Garante relativi all'invio di *e-mail* promozionali indesiderate.

Facendo seguito alle Sue richieste di conoscere lo stato di lavorazione di alcuni reclami presentati nei confronti di Anpar, Humana e Sicurezza 360, con la presente si forniscono i chiarimenti richiesti unitamente ad un complessivo aggiornamento delle Sue istanze pervenute allo scrivente Dipartimento.

Allo stato risultano presentati al Garante da parte Sua 64 reclami di cui 63 assegnati allo scrivente Dipartimento come di seguito indicato:

titolare	fascicolo	anno	stato
[redacted]	[redacted]	2023	Chiuso con nota prot. 170314 del 28/12/2023
[redacted]	[redacted]	2023	Chiuso con nota prot. 170314 del 28/12/2023
[redacted]	[redacted]	2023	Reclamo integrato il 14/11/2024. Comunicato avvio dell'istruttoria con richiesta informazioni prot. 136884 del 21/11/2024
[redacted]	[redacted]	2023	Chiuso con nota prot. 170314 del 28/12/2023
[redacted]	[redacted]	2023	
[redacted]	[redacted]	2023	
[redacted]	[redacted]	2024	Comunicato avvio dell'istruttoria con richiesta informazioni prot. 131474 del 08/11/2024
[redacted]	[redacted]	2024	Chiuso con provvedimento del 23/10/2025
[redacted]	[redacted]	2024	Comunicato avvio dell'istruttoria con richiesta informazioni prot. 132338 del 11/11/2024
[redacted]	[redacted]	2024	Chiuso con provvedimento del 18/12/2025
[redacted]	[redacted]	2024	Chiuso con nota 26118 del 19/02/2026
[redacted]	[redacted]	2024	Chiuso con provvedimento del 18/12/2025
[redacted]	[redacted]	2024	Chiuso con provvedimento del 23/10/2025

Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
Tel. +39 06 696771
drtm@gpdp.it
www.gpdp.it

[redacted]	2024	Chiuso con nota prot. 39217 del 24/03/2025
[redacted]	2024	Chiuso con provvedimento del 23/10/2025
[redacted]	2024	
[redacted]	2024	Chiuso con nota prot. 111752 del 25/09/2024
[redacted]	2024	Chiuso con nota prot. 121651 del 18/10/2024
[redacted]	2024	Chiuso con provvedimento del 18/12/2025
[redacted]	2024	Chiuso con nota prot. 134168 del 14/11/2024
[redacted]	2024	
[redacted]	2024	
[redacted]	2024	Chiuso con nota prot. 16956 del 10/02/2025
[redacted]	2024	Chiuso con nota prot. 99545 del 19/08/2024
[redacted]	2024	Chiuso con nota prot. 177326 del 22/12/2025
[redacted]	2024	Chiuso con nota prot. 134161 del 14/11/2024
[redacted]	2024	Chiuso con nota prot. 177527 del 22/12/2025
[redacted]	2024	Chiuso con nota prot. 42879 del 31/03/2025
[redacted]	2024	Informazioni sull'apertura del procedimento di cooperazione con nota prot. 140937 del 29/11/2024
[redacted]	2024	Avviato procedimento e ultimata la fase difensiva; da adottare provvedimento.
[redacted]	2024	Chiuso con nota prot. 136899 del 15/10/2025
[redacted]	2024	Chiuso con nota prot. 56815 del 28/04/2025
[redacted]	2024	Chiuso con nota prot. 177562 del 22/12/2025
[redacted]	2024	Chiuso con nota prot. 72000 del 27/05/2025
[redacted]	2024	Chiuso con provvedimento del 04/12/2025
[redacted]	2024	Chiuso con nota prot. 85401 del 16/06/2025
[redacted]	2024	Avviato procedimento e ultimata la fase difensiva; da adottare provvedimento.
[redacted]	2025	Chiuso con provvedimento del 12/02/2026

[illegible]	[illegible]	2025	Avviata istruttoria con nota 37793 del 21/03/2025
[illegible]	[illegible]	2025	Chiuso con provvedimento del 17/04/2026
[illegible]	[illegible]	2025	Chiuso con provvedimento del 02/02/2026
[illegible]	[illegible]	2025	Avviato procedimento e ultimata la fase difensiva; da adottare provvedimento
[illegible]	[illegible]	2025	Informazioni su avvio di un'istruttoria cumulativa con nota prot. 83559 dell'11/06/2025
[illegible]	[illegible]	2025	Avviata istruttoria con nota prot. 71511 del 26/05/2025
[illegible]	[illegible]	2025	Avviato procedimento e ultimata la fase difensiva; da adottare provvedimento
[illegible]	[illegible]	2025	Avviata istruttoria con nota prot. 93133 del 01/07/2025
[illegible]	[illegible]	2025	Avviata istruttoria con nota prot. 87624 del 19/06/2025
[illegible]	[illegible]	2025	Comunicato l'avvio del procedimento ai titolari/responsabili il 15/06/2026
[illegible]	[illegible]	2025	
[illegible]	[illegible]	2025	
[illegible]	[illegible]	2025	Avviata istruttoria con nota prot. 52310 del 17/11/2025
[illegible]	[illegible]	2025	Avviata istruttoria con nota prot. 10805 del 26/01/2026
[illegible]	[illegible]	2025	Avviata istruttoria con nota prot. 11231 del 27/01/2026
[illegible]	[illegible]	2025	Avviata istruttoria con nota prot. 49089 del 30/03/2026
[illegible]	[illegible]	2026	Avviata istruttoria con nota prot. 50081 del 31/03/2026
[illegible]	[illegible]	2026	Reclamo protocollato il 01/04/2026
[illegible]	[illegible]	2026	Reclamo protocollato il 02/04/2026
[illegible]	[illegible]	2026	Reclamo protocollato il 19/05/2026

fonte: aliprandi.org/blog – pubblicato il 12/10/2026

[illegible]	[illegible]	2026	Reclamo protocollato il 20/05/2026
[illegible]	[illegible]	2026	Reclamo protocollato il 22/05/2026
[illegible]	[illegible]	2026	Reclamo protocollato il 08/06/2026
[illegible]	[illegible]	2026	Reclamo protocollato il 02/07/2026
[illegible]	[illegible]	2026	Reclamo protocollato il 06/07/2026

Una tale mole di reclami da parte di una sola persona è di certo singolare e probabilmente inedita nella gestione delle istanze pervenute al Garante; si osserva che, solo nel 2024, la S.V. ha presentato 32 reclami al Garante. Si ritiene pertanto utile con la presente informarLa sullo stato di trattazione delle Sue istanze e contestualmente darLe informazioni utili per una più completa conoscenza delle iniziative adottate.

L'Ufficio è ben consapevole delle aspettative degli interessati rispetto alla trattazione delle problematiche rappresentate e mette in campo tutte le risorse a disposizione per tentare di soddisfarle; tuttavia, dato il rilevante carico di lavoro gravante sull'Ufficio, è necessario distribuire le risorse a disposizione nell'ottica di dare attuazione ai principi costituzionali di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del regolamento interno del Garante n. 1/2019 in base al quale:

> "*il Garante ispira la propria azione a princìpi di trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, realizzando l'interesse pubblico connesso a ciascuna attività secondo criteri di buona amministrazione, economicità, adeguatezza e imparzialità, valorizzando l'utilizzo di tecniche informatiche e della telematica. A tal fine, si tiene conto anche della natura e della gravità degli illeciti da accertare in rapporto ai relativi effetti e all'entità del pregiudizio che essi possono comportare per uno o più interessati, della probabilità di comprovarne la sussistenza, nonché delle risorse disponibili*".

Come potrà riscontrare dall'esame dei dati riportati nelle relazioni annuali del Garante (disponibili al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/home/attivita-e-documenti/documenti/relazioni-annuali), il numero di reclami pervenuto all'Autorità è in costante crescita. Tenuto conto che lo scrivente Dipartimento – cui sono assegnati in media 12 funzionari l'anno - tratta diverse materie oltre ai casi di spam (oggetto dei Suoi reclami) ed è particolarmente gravato dalla rilevante mole di istanze in materia di telemarketing, per rendere un pubblico servizio il più possibile efficace e a garanzia di quanti più interessati possibile, si impone una allocazione delle risorse che dia priorità alla gravità e alla diffusione dei pregiudizi per i diritti e le libertà degli interessati che vada oltre la mera trattazione cronologica delle istanze. A titolo meramente esemplificativo, viene data priorità a quelle doglianze che, anche per la natura dei dati utilizzati, sono riconducibili a trattamenti potenzialmente pregiudizievoli nei confronti di grandi quantità di interessati, specie se minori di età,

fonte: aliprandi.org/blog – pubblicato il 12/10/2026

e che necessitano di indagini, anche ispettive, avviate tempestivamente per accertare e documentare gli illeciti.

Nonostante le rappresentate difficoltà, come può verificare dal prospetto sopra riportato, la quasi totalità delle Sue istanze sono state trattate e per 10 di esse è stato adottato un provvedimento da parte del Collegio; a queste si aggiungono i 5 reclami per i quali è stato comunicato al titolare l'avvio del procedimento e, esaurita la fase difensiva, sarà predisposto lo schema di provvedimento per il Collegio. Lo sforzo profuso dall'Ufficio nella trattazione delle Sue istanze documenta l'attenzione sempre rivolta alla tutela di ogni diritto di competenza di questa Autorità che deve, comunque, essere bilanciato con la necessità di non sottrarre risorse alla tutela di molti altri interessati in relazione a condotte connotate da livelli di gravità e di pregiudizio più rilevanti. Una corretta allocazione delle risorse dell'Ufficio si impone anche in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del regolamento interno del Garante n. 1/2019 in base al quale, al fine di determinare la priorità nella trattazione degli affari sottoposti all'attenzione del Garante, tenuto conto delle risorse disponibili in relazione al carico di lavoro delle singole unità organizzative, sono tenute in considerazione le linee di priorità stabilite periodicamente dal Garante, nonché la natura e la gravità delle violazioni, la rilevanza del pregiudizio e il numero dei possibili interessati".

In tale quadro, si deve in ogni caso rilevare che tutti i reclami da Lei presentati sono circoscritti a sporadici invii di un numero limitato di email indesiderate, prive di effetti ulteriori e accompagnate, in diversi casi, dal riscontro all'esercizio dei diritti con la cancellazione dei dati e la cessazione di ogni trattamento.

Deve infine rilevarsi, in generale, che il Garante valuta negativamente taluni utilizzi dello strumento del reclamo con finalità non riconducibili alla sola tutela dei diritti in materia di protezione dei dati, qualora siano perseguiti intenti pretestuosi ed emulativi, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede e che possano essere riconducibili, in termini giuridici, all'abuso del diritto (come Le è stato eccepito anche in alcuni provvedimenti dell'Autorità).

1. Informazioni in merito ai reclami che risultano inevasi

Con riguardo ai reclami più risalenti (2023 e 2024) presentati dalla S.V. per i quali non è indicato lo stato di trattazione nel prospetto, si forniscono di seguito specifiche indicazioni.

331888 - ANPAR

Facendo seguito al Suo reclamo, in data 8 novembre 2024 è stata inviata una richiesta di informazioni alla ANPAR, e a Lei per conoscenza, alla quale purtroppo non è pervenuto riscontro da parte del titolare del trattamento. Si osserva tuttavia che, nonostante il lamentato mancato riscontro alla Sua richiesta di esercizio dei diritti, non risulta che la S.V. abbia successivamente ricevuto altre comunicazioni indesiderate da parte di ANPAR; il caso da Lei segnalato risulta inoltre isolato e riferito a sporadici invii di un numero limitato di comunicazioni promozionali indesiderate, prive di effetti ulteriori e di alcun pregiudizio tenuto anche conto che le email da Lei ricevute contenevano un link per opporsi alla ricezione di ulteriori messaggi.

Per tali ragioni – considerato il contesto sopra rappresentato - non si sono rinvenuti i presupposti per giustificare ulteriori accertamenti tenuto conto delle risorse a disposizione e del correlato carico di lavoro, tenuto anche conto della natura e della gravità della doglianza in esame in rapporto alla rilevanza del pregiudizio lamentato.

329488 - Humana Srls

Con reclamo del 16 dicembre 2023 la S.V. ha lamentato di non aver ricevuto un adeguato riscontro alla Sua richiesta di esercizio dei diritti da parte di Humana Srls; nel testo del reclamo la S.V. ha chiesto di adottare una decisione nei confronti di un altro soggetto, PC Maddy Srl (refuso verosimilmente riconducibile alla redazione in ciclostile dei Suoi reclami), già oggetto di un altro reclamo per il quale l'Ufficio Le aveva comunicato la chiusura dell'istruttoria in ragione del carattere pretestuoso (cfr. nota prot. 170314/23 del 28 dicembre 2023). Tale refuso, nel complessivo carico di lavoro dell'Ufficio, ha comportato una errata qualificazione in fase di protocollazione e di successiva gestione dell'istanza comportando un rallentamento nella trattazione.

Con riguardo al merito di quanto lamentato, si osserva che la S.V. aveva dichiarato di non aver ricevuto un adeguato riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti. Dalla documentazione allegata risulta invece che la società interpellata Le ha fornito un tempestivo riscontro il 2 novembre 2023, indicando l'origine dei dati e assicurando di aver cancellato il Suo indirizzo per evitare future comunicazioni; del resto non risulta in atti che Le siano pervenute altre comunicazioni indesiderate successivamente a tale riscontro. La S.V. si è dichiarata non soddisfatta della risposta ricevuta dal titolare pretendendo ulteriori accertamenti da parte dell'Autorità volti a raccogliere prove documentali.

In tale quadro – considerato il contesto sopra rappresentato - non si sono rinvenuti i presupposti per giustificare ulteriori accertamenti tenuto conto delle risorse a disposizione e del correlato carico di lavoro, tenuto anche conto della natura e della gravità della doglianza in esame in rapporto alla rilevanza del pregiudizio lamentato.

329362 - Sicurezza 360 Srl

Con reclamo del 16 dicembre 2023 la S.V. ha lamentato la ricezione di una email indesiderata; il titolare, da Lei interpellato, Le ha risposto di aver reperito il Suo indirizzo email consultando una Sua pubblicazione professionale online e per tale ragione Le avrebbe inviato una proposta di collaborazione ritendendo la materia di Suo interesse; il titolare, nel fornirLe riscontro, ha anche assicurato di aver rimosso il Suo indirizzo email dalle liste di contatto. Non risulta infatti in atti che Le siano pervenute altre comunicazioni da parte del soggetto indicato pertanto la condotta deve considerarsi interrotta già all'epoca della presentazione del reclamo. La S.V. si è dichiarata comunque non soddisfatta della risposta ricevuta dal titolare pretendendo ulteriori accertamenti da parte dell'Autorità volti a dichiarare l'illiceità della condotta e a soddisfare la richiesta di esercizio dei diritti, richiesta che però risulta essere stata già soddisfatta.

Per tali ragioni – considerato il contesto sopra rappresentato - non si sono rinvenuti i presupposti per giustificare ulteriori accertamenti tenuto conto delle risorse

fonte: aliprandi.org/blog – pubblicato il 12/10/2026

a disposizione dello scrivente Dipartimento e del correlato carico di lavoro, tenuto anche conto della natura e della gravità della doglianza in esame in rapporto alla rilevanza del pregiudizio lamentato.

317093 - Lapetre Srl

Con reclamo del 1° novembre 2023, regolarizzato il 14 novembre 2024, la S.V. ha lamentato la ricezione di email promozionali e il mancato riscontro alle richieste di esercizio dei diritti. Il titolare ha fornito riscontro alla richiesta dell'Ufficio, con nota del 10 dicembre 2024, dichiarando di aver acquisito i Suoi dati e il relativo consenso al trattamento in occasione della partecipazione a corsi di formazione, circostanza da Lei disconosciuta; la società ha altresì dichiarato di non aver fornito riscontro alle Sue richieste per problematiche legate alla gestione della posta elettronica. Non risulta Le siano pervenute altre comunicazioni dopo la presentazione del reclamo. Si è inoltre tenuto conto del carattere isolato della doglianza e della scarsa entità del pregiudizio, anche in considerazione del fatto che il titolare ha fornito riscontro.

Per tali ragioni – considerato il contesto sopra rappresentato - non si sono rinvenuti i presupposti per giustificare ulteriori accertamenti tenuto conto delle risorse a disposizione dello scrivente Dipartimento e del correlato carico di lavoro, tenuto anche conto della natura e della gravità della doglianza in esame in rapporto alla rilevanza del pregiudizio lamentato.

336746 - Adeia Snc

Con reclamo del 20 gennaio 2024 la S.V. ha lamentato la ricezione di due email indesiderate e il mancato riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti. Tale richiesta diretta al titolare del trattamento risulta da Lei qualificata anche come "*diffida e messa in mora*" rispetto a una richiesta di risarcimento del danno con sollecito a risolvere la questione in via transattiva.

L'Ufficio ha inviato una richiesta di informazioni alla Adeia che ha fornito riscontro con nota del 29 novembre 2024 dichiarando quanto segue: "*dopo verifica Vi comunico di NON AVERE alcun dato del soggetto indicato, nemmeno nome e/o cognome. In riferimento al passato, i dati in possesso sono riferibili all'indirizzo email utilizzato (probabilmente per un errore), ma anche in quel caso nessun altro dato, nemmeno nome e/o cognome. È sicuro che è da tempo che non vengono inviate email, e che le eventuali email ricevute fossero nell'ordine di qualche unità su ampio spettro di tempo, e per quanto possa essere qui di interesse, su importanti temi oggetto anche di dibattimento pubblico*".

Non risulta Le siano pervenute altre comunicazioni dopo la presentazione del reclamo. Si è inoltre tenuto conto del carattere isolato della doglianza e della scarsa entità del pregiudizio.

Per tali ragioni – considerato il contesto sopra rappresentato - non si sono rinvenuti i presupposti per giustificare ulteriori accertamenti tenuto conto delle risorse a disposizione dello scrivente Dipartimento e del correlato carico di lavoro, tenuto anche conto della natura e della gravità della doglianza in esame in rapporto alla rilevanza del pregiudizio lamentato.

fonte: aliprandi.org/blog – pubblicato il 12/10/2026

381667 - Studio Ferrajoli

Con reclamo del 10 febbraio 2024, la S.V. ha lamentato la ricezione di una email avente asseritamente intento promozionale. Dall'esame della documentazione allegata, l'email da Lei ricevuta non presenta un chiaro intento promozionale ma sembra piuttosto fare riferimento a comunicazioni pregresse da Lei ricevute e ignorate. Nel corpo dell'email era comunque presente il tasto per effettuare in autonomia la disiscrizione. Con riguardo all'esercizio dei diritti, la S.V. ha detto di essere risalita a un possibile titolare effettuando delle ricerche in proprio a partire dal dominio indicato nell'indirizzo email mittente. Tuttavia, il solo dominio mittente (che può essere facilmente modificabile) non consente di individuare in maniera univoca il il soggetto che ha inviato una email in assenza del messaggio originale completo del relativo header. Pertanto, l'istanza di esercizio dei diritti potrebbe non essere stata inviata al destinatario corretto.

Infine, si osserva che anche in questo caso la richiesta di esercizio dei diritti è stata accompagnata di una indebita pressione nei confronti del ricevente: "*segnalo fina da subito che, da giurisprudenza consolidata, il trattamento illecito di dati personali genera responsabilità civile e obbliga al risarcimento del danno a favore dell'interessato. Dunque, in mancanza di un atteggiamento collaborativo da parte vostra, sarò costretto a tutelarmi anche in sede civile. A tal fine la presente costituisce anche diffida e messa in mora. Di tutto ciò che sostengo ho già acquisito prove documentali con data certa*".

Ciò premesso, considerato che l'istanza non risulta correttamente documentata né che risultano comprovate le asserite violazioni, non sono stati rinvenuti i presupposti per l'avvio di un'istruttoria.

381666 CDS

Con reclamo del 9 febbraio 2024 la S.V. ha lamentato la ricezione di una email indesiderata; il titolare, da Lei interpellato, Le ha risposto di aver reperito il Suo indirizzo email consultando l'ordine professionale e ritendendo, in buona fede, di farLe cosa gradita nel proporre l'acquisto di una toga da avvocato a prezzo scontato; il titolare, nel fornirLe riscontro, ha anche assicurato di aver rimosso il Suo indirizzo email dalle liste di contatto. Non risulta infatti in atti che siano pervenute al Suo indirizzo altre comunicazioni da parte del soggetto indicato, pertanto la condotta deve considerarsi interrotta già all'epoca della presentazione del reclamo. La S.V. si è dichiarata comunque non soddisfatta della risposta ricevuta dal titolare pretendendo ulteriori accertamenti da parte dell'Autorità nei confronti, erroneamente, della Adeia snc (refuso verosimilmente riconducibile alla redazione in ciclostile dei Suoi reclami) volti a dichiarare l'illiceità della condotta e a soddisfare la richiesta di esercizio dei diritti, richiesta che però risulta essere stata già tempestivamente soddisfatta.

Infine, si osserva che anche in questo caso la richiesta di esercizio dei diritti è stata accompagnata di una indebita pressione nei confronti del ricevente: "*segnalo fina da subito che, da giurisprudenza consolidata, il trattamento illecito di dati personali genera responsabilità civile e obbliga al risarcimento del danno a favore dell'interessato. Dunque, in mancanza di un atteggiamento collaborativo da parte*

fonte: aliprandi.org/blog – pubblicato il 12/10/2026

vostra, sarò costretto a tutelarmi anche in sede civile. A tal fine la presente costituisce anche diffida e messa in mora". Nel complessivo esame della buona fede delle parti, occorre anche conto che la S.V. ha ricevuto al Suo indirizzo email un solo messaggio promozionale ma, nella comunicazione di sollecito inviata al titolare il 24 gennaio 2024, ha lamentato di aver ricevuto un'altra email indesiderata in pari data; email che invece risulta inviata all'indirizzo attribuito a Suo padre, [redacted], come indicato anche nel relativo albo professionale (e come più volte emerso da altre istruttorie avviate dal Garante) e dunque non può essere oggetto di doglianza da parte Sua.

Per tali ragioni – considerato il contesto sopra rappresentato - non si sono rinvenuti i presupposti per giustificare ulteriori accertamenti tenuto conto delle risorse a disposizione dello scrivente Dipartimento e del correlato carico di lavoro, tenuto anche conto della natura e della gravità della doglianza in esame in rapporto alla rilevanza del pregiudizio lamentato.

375264 - Atena Alta Formazione Srl

Con reclamo del 25 maggio 2024, la S.V. ha lamentato la ricezione di una email indesiderata che, a quanto dichiarato nel reclamo, sarebbe stata inviata "*scrivendo al mio indirizzo* [redacted]"; alla Sua richiesta di esercizio dei diritti la società Le avrebbe risposto che i dati sarebbero stati acquisiti nel 2018 in occasione della registrazione a una rivista giuridica online di cui il titolare è editore; tale riscontro, a detta della S.V., non sarebbe stato credibile per generiche supposizioni e sospetti. Come osservato dalla Atena e confermato successivamente anche dalla S.V. l'indirizzo [redacted] non è in uso alla S.V. pertanto il reclamo, così come l'esercizio dei diritti, non risulta presentato dall'interessato e deve dichiararsi inammissibile.

2. Conclusioni

Da quanto sin qui rappresentato emerge che le condotte contestate risultano circoscritte a sporadici invii di un numero limitato di comunicazioni indesiderate, prive di effetti ulteriori e accompagnate, in diversi casi, dal riscontro all'esercizio dei diritti con la cancellazione dei dati e la cessazione degli invii; caratteristiche, queste, che non incontrano i richiamati requisiti di gravità delle violazioni, rilevanza del pregiudizio e numero di interessati coinvolti, previsti dall'art. 4, comma 2, del regolamento interno 1/2019 per giustificare una priorità nella trattazione delle doglianze.

Si osserva, infine, che le condotte contestate sono risalenti e gli effetti risutano esauriti dal momento che la S.V., nonostante i successivi solleciti, non ha ricevuto ulteriori comunicazioni indesiderate dopo essersi rivolta ai titolari del trattamento. Non si rinviene dunque un pregiudizio significativo per l'interessato, trattandosi piuttosto di questioni cui l'Autorità può destinare un impiego di risorse proporzionato e ragionevole come previsto dal citato art. 3 del regolamento interno del Garante n. 1/2019.

fonte: aliprandi.org/blog – pubblicato il 12/10/2026

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rappresenta che l'esame dei reclami di cui ai fascicoli 331888-329488-317093-329362-336746 -381666-381667 deve ritenersi concluso con conseguente archiviazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento interno del Garante n. 1/2019.

Il reclamo 375264, invece, è dichiarato inammissibile dal momento che, non essendo stato presentato dall'interessato, non ha i requisiti di cui al combinato disposto dell'art. 77, par. 1 del Regolamento e dell'art. 141 del Codice.

Avverso il presente atto può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero (cfr. art. 78 del Regolamento n. 2016/679, nonché artt. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150).

Nella speranza di aver fornito i chiarimenti richiesti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Claudio Filippi)

GPDP
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
FILIPPI CLAUDIO
Garante per la protezione dei dati personali
DIRIGENTE
10.07.2026 18:33:13
GMT+02:00